

LA CALENDARIZZAZIONE DELLE UDIENZE NELLA MATERIA PENALE: DISCORSO ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

GAIA ORLANDINI*

Il tempo, rappresentando la prima preoccupazione ogniqualvolta si parli di giustizia, è ormai diventato una delle misure della bontà degli epiloghi processuali. Un processo penale oltremodo duraturo non può esser giusto. La Riforma Cartabia, con la modifica degli articoli 477 c.p.p. e 145 disp. att. c.p.p., ha introdotto in campo penale la figura, già nota al rito civile, della calendarizzazione delle udienze, con il proposito di scardinare il metodo della trattazione “parallela” dei casi, in favore della sequenzialità. Il contributo vuole analizzare l’opportunità della scelta, inquadrandola nel prisma del principio della ragionevole durata del processo e dei valori ad esso sottesi.

Time, representing the first concern whenever we talk about justice, has now become one of the measures of the quality of the trial outcomes. An overly long-lasting criminal trial cannot be fair. The Cartabia Reform, with the modifications of articles 477 c.p.p. and 145 implementing provisions c.p.p., introduced into the criminal field the figure, already known in civil trials, of the scheduling of hearings, with the aim of dismantling the method of conducting “parallel” cases, in favor of sequentiality. The paper aims to analyze the opportunity of the choice, framing it in the prism of the principle of the reasonable duration of the process and the values underlying it.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La ragionevole durata del processo. — 3. La concentrazione dibattimentale in rapporto con i principi di oralità e immediatezza. — 3.1. Progetto, aspettative e disillusioni. — 3.2. Il tentativo Cartabia: la calendarizzazione delle udienze. — 3.3. L’importanza della comunicazione con le parti. — 4. Conclusioni.

1. *Introduzione.* — «Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca per non venir senza consiglio a l’arco»¹.

¹ D. ALIGHIERI, *La Divina Commedia*, Purgatorio, VI, 130-131. Le parole sono pronunciate dal poeta in occasione dell’invettiva contro l’Italia e la sua sventura, rallegrandosi costui ironicamente del fatto che Firenze non sia toccata da tal digressione in quanto i suoi cittadini, nonostante la giustizia si esprima tarda per non rischiare di non essere ponderata, la hanno sempre e comunque sul sommo della bocca.

* Studentessa di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze.

Il procedimento penale, serie cronologicamente ordinata e necessitata di atti², costituisce il sistema, se non perfetto, migliore, con cui la società delega ad un uomo il giudizio su un altro uomo. «Il giudice deve avere il coraggio di esercitare la funzione del giudicare, che è quasi divina, nonostante che senta dentro di sé tutte le debolezze, e forse le bassezze dell'uomo»³. Giustizia chiama ponderazione, ponderazione chiama dispendio di tempo. Il rito penale, nelle regole che lo governano e che ne scandiscono il progredire, deve necessariamente tenere di conto dell'imprescindibile bilanciamento tra garanzie processuali ed efficienza dell'apparato giudiziario. Il trascorrere del tempo non è indifferente alle vicende del reato e della pena e non è indifferente alle vicende del processo⁴. Se è vero, come le scienze relativistiche ci insegnano, che esistono tante mutevoli realtà quanti sono i diversi punti di osservazione, vestendo i panni di un comune operatore della giustizia ci renderemmo conto di come, da tale prospettiva, lo scorrere del tempo, di regola celere e cadenzato, appaia al contrario lento e dilatato, quando abbia la sventura di imbrigliarsi nelle maglie degli uffici giudiziari. La congenita flemma con cui la giustizia si muove nel nostro Paese è ormai tristemente nota ai più ed è causa del generale sentimento di diffidenza che il *quivis de populo* (e forse, anche, ancor più gravemente, il giurista) nutre nei confronti dell'apparato giudiziario tutto. Se ai ritardi e alle inefficienze pubbliche possiamo dirci usi nelle questioni burocratiche della quotidianità, il discorso muta quando oggetto del contendere è la libertà personale all'interno del procedimento penale, ove la misura del tempo acquista un diverso peso e pretende maggiore attenzione. Nel settore processuale penale, dove è pressoché incontestata la confusione tra tempo "del processo" e tempo "nel processo"⁵, è fondamentale che la macchina della giustizia sia ben oliata, in modo da evitare a tutti i costi inceppi che, come è tristemente noto, si manifestano con conseguenze dirette sulla libertà fisica e psichica dei soggetti coinvolti. È infatti ormai acquisizione comune quella per cui il processo costituisca di per sé una pena⁶. «Nel tempo necessario per giungere a sentenza, un uomo è sottoposto a giudizio, si sente oggetto di ricerca e materia di studio. Propriamente giudicata non è una singola azione, un frammento, ma l'intera vita, spogliata, denudata, ridotta a schema, tipizzata in

² G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, pp. 132 ss. Più precisamente definisce il procedimento penale come «una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo ed, al contempo, è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente».

³ P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, 1949, (prima ed. 1935).

⁴ A. DE CARO, *Tempo, punizione e processo: le indubbe connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione*, in *SistemaPenale*,

<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/de-caro-tempo-punizione-processo-prescrizione-ragionevole-durata>, data ultima consultazione 5.01.2025.

⁵ L'espressione è di G. RICCIO, *Note sulla ragionevole durata del processo penale*, in *Cassazione Penale*, 2011, XII, pp. 4524 ss.

⁶ Uno per tutti: F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, I, Roma, 1946, pp. 34 ss.

base alla ‘figura’ di ciascun reato»⁷. È dunque compito ineludibile dello Stato quello di garantire un celere svolgimento del processo penale, sulla spinta non tanto delle necessità di efficienza del sistema e fermezza della risposta sanzionatoria (che, pur se fondamentali, passano nel discorso in esame in secondo luogo), quanto in ragione delle fragilità e debolezze umane che il processo inevitabilmente disvela.

2. *La ragionevole durata del processo.* — Il principio di ragionevole durata del processo, nel nostro ordinamento, ha genesi sovranazionale: trova infatti la prima autorevole affermazione con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo⁸, il cui art. 6, § 1 prevede che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [...]». Si tratta di un diritto soggettivo⁹, assoluto ed incompressibile, di cui il cittadino può avvalersi direttamente innanzi all’autorità giudiziaria¹⁰. Successivamente suddetto principio troverà esplicito riferimento in Costituzione con la legge costituzionale n. 2 del 1999¹¹ che ha inserito all’art. 111, comma 2, la previsione secondo la quale: «la legge ne assicura [del processo] la ragionevole durata». Pur vincolando il legislatore, il precetto, così espresso, non contiene alcuna indicazione sul contenuto concreto e sulle modalità di attuazione, che dovrebbero concretizzarsi in interventi acceleratori o in sanzioni a seguito di violazioni. Il solo faro, per colui che fosse stato soggetto ad un processo “irragionevolmente duraturo”, rimaneva il ricorso *ex art.* 34 CEDU; di talché, anche in conseguenza di reiterati richiami da parte dei giudici europei in ragione delle innumerevoli richieste di indennizzo che ostruivano la Corte EDU¹²,

⁷ N. IRTI, *I tempi del processo, l’attesa come pena e il ruolo della prescrizione*, in *Il Sole 24 ore, i-tempi-processo-l-attesa-come-pena-e-ruolo-prescrizione-AEW3HDE*, p. 13, data ultima consultazione 5.01.2025. Continua Irti: «Non basta ‘sentirsi innocenti’, poiché il giudizio solleva la domanda sull’innocenza: e già questo interrogarsi scuote l’animo e reca dolore».

⁸ Ratificata dalla Legge 4 agosto 1955, n. 848, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, in G.U. 24 settembre 1955, n. 221.

⁹ B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *La legislazione penale*, 2019, I. Per una ricostruzione del dibattito sulle due visioni, oggettiva e soggettiva, P. MOSCARINI, *L’istituto della prescrizione ed il ‘giusto processo’*, in *Diritto penale e processo*, 2021, XI, p. 1453. Cfr. RICCIO, *Note sulla ragionevole durata del processo penale*, cit., 4524-4534, in cui l’autore ricostruisce la natura e il significato del principio della ragionevole durata del processo nel sistema processuale penale, superando e andando oltre le tesi soggettivistiche (ragionevole durata come diritto dell’imputato, come risulta dalla CEDU) e oggettivistiche (ragionevole durata come qualità del processo, come traspare dalla Costituzione) e qualificandolo come “metagiuridico”, evidenziandone cioè il carattere giuridico di obbligazione di risultato: il legislatore deve organizzare il processo e le linee di tutela della persona in modo da consentire che la giurisdizione manifesti i suoi detti in tempi ragionevoli.

¹⁰ Con il *Protocollo n. 11 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali*, che ristrutturava il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, STE n. 155, 11 maggio 1994 (entrato in vigore il 10 novembre 1998), un soggetto può ricorrere individualmente direttamente dinanzi alla Corte di Strasburgo per la tutela dei suoi diritti, sia nei confronti del proprio Paese che avverso Stati stranieri.

¹¹ Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 2, “Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione”, in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300.

¹² Bottazzi, A.P., Di Mauro, Ferrari c. Italia, application n. 24884/1997, ECHR, 28 luglio 1999; Capuano c. Italia, application n. 9381/1981, ECHR, 25 giugno 1987.

il legislatore italiano, con la Legge 89/2001, c.d. Legge Pinto¹³, ha introdotto un rimedio nazionale all'eccessiva durata delle procedure giudiziarie. Tuttavia, quello che doveva essere, se non la soluzione, comunque un argine a “le problème italien”, anche alla luce delle modifiche apportate con le leggi 134/2012¹⁴ e 208/2015¹⁵, si è rivelato completamente inadatto a riportare la durata dei processi italiani entro i binari della ragionevole durata.

Il principio in esame è stato, nel corso del tempo, crocevia di discussioni, riforme, aspirazioni e bilanciamenti, inserendosi nel più ampio quadro del “giusto processo”¹⁶ delineato dall'art. 111 Cost¹⁷. Il comma secondo di suddetta norma è formato da due periodi, alla ragionevole durata del processo è dedicato il secondo. Nel primo invece troviamo altri principi, tutti concorrenti alla costruzione del giusto processo: il contraddittorio, la parità delle parti, la terzietà e imparzialità del giudice. Il disegno costituzionale è congegnato in modo tale da permettere un continuo disallineamento e riequilibrio dell'assetto. Un processo di durata contenuta è senz'altro l'obiettivo a cui tendere, ma non può essere raggiunto a tutti i costi con patologico efficientismo. La ragionevole durata sarà quindi molto spesso destinata a soccombere al confronto con altri valori altrettanto fondamentali. Del resto, è lo stesso aggettivo “ragionevole”¹⁸ che, appellandosi al razio-cinismo e alla capacità umana di percepire le diverse “pulsazioni” della realtà giuridica, ci restituisce la natura programmatica del principio in oggetto, che

¹³ Legge 24 marzo 2001, n. 89, “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”, in G.U. 3 aprile 2001, n. 78. Con l'entrata in vigore della legge si è creato un ricorso interno, in modo che il cittadino debba adire la corte di Strasburgo solo in via sussidiaria.

¹⁴ Decreto-legge 22 giugno 1983, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134.

¹⁵ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302.

¹⁶ Ci si è chiesti a che cosa alluda la formula “giusto processo”. Taluni reputano che sia una sorta di crasi dei valori e delle regole espresse nei commi successivi, P. FERRUA, *Il “giusto processo”*, Bologna, 2012, III ed., p. 32; altri invece ritengono che l'espressione richiami un concetto di Giustizia in senso giusnaturalistico, come un ideale preesistente all'ordine dell'uomo, *ex multis* E. AMODIO, *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, XLVI, 1/2, pp. 93-108.

¹⁷ Sulla modifica dell'articolo 111 Cost. e il suo carattere più o meno innovativo: AA. VV., *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1 marzo 2001, n.63)*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, pp. 49-95; A. RUGGERI, *Nuovi diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, II ed., Padova, 1995; P. FERRUA, *Il “giusto processo” in Costituzione. Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio*, in *Diritto e Giustizia*, 2000, 1; sulla ricostruzione dell'evoluzione dottrinale sul tema M. CECCHETTI, *Giusto processo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto, Aggiornamento*, V, Milano, 2001; sul comma terzo in particolare C. CONTI, *Giusto processo (diritto processuale penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Appendice*, V, Milano, 2001.

¹⁸ Il termine “ragionevole” deriva da “ragione” e viene dal latino *ratio-onis* ossia la facoltà di pensare, mettendo in rapporto i concetti e le loro enunciazioni, e insieme la facoltà che guida a ben giudicare, a discernere cioè il vero e il falso, il giusto e l'ingiusto (...). Nel linguaggio filosofico, derivando dal latino *ratio*, traduzione del greco *lògos*, ne mantiene il duplice significato di ragione e discorso, determinandosi in vario modo come la facoltà di conoscere attraverso la parola e il discorso piuttosto che mediante l'intuizione: si veda la voce *Ragione* in *Treccani Vocabolario on line*, <https://www.treccani.it/vocabolario/ragione/>, ultima consultazione 24.01.2025.

risulta dunque modellabile sulle diverse esigenze del caso concreto¹⁹. La mente va alla distinzione dworkiniana tra il concetto di “principio” e quello di “regola”: i principi sono proposizioni normative ad elevato grado di genericità (a fattispecie aperta), applicabili nella forma del “più-o-meno”, quindi con la massima espansione o restrizione; le regole sono invece proposizioni normative ad elevata specificità (a fattispecie chiusa, secondo il modello «Se A, allora segue B»), applicabili nella forma del “tutto-o-niente”, quindi destinate ad essere osservate o trasgredite, senza scelte intermedie²⁰.

3. *La concentrazione dibattimentale in rapporto con i principi di oralità e immediatezza.* — La Riforma Cartabia²¹, com'è noto, si è fatta carico dell'istanza deflattiva del sistema giudiziario, con interventi ad ampio raggio che hanno modificato la generale fisionomia del rito penale. Tra questi, uno in particolare pare essere passato in sordina, sebbene si incastrino in realtà su uno dei pilastri del modello accusatorio: il principio di concentrazione. La riforma di più recente conio, all'articolo 30, comma 1, lett. a), sulla traccia fissata dalla delega all'articolo 1, comma 11, lett. a), ha infatti modificato il comma primo dell'art. 477 c.p.p. che nella formulazione originale recitava: «Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo», con un nuovo dettato normativo secondo cui: «Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna le attività da svolgere». Il principio della concentrazione dibattimentale impone che non vi siano intervalli di tempo tra l'assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza²². L'epistemologia del sistema accusatorio, informata ai principi di oralità e immediatezza²³, si fonda sulla dialettica processuale quale miglior metodo di

¹⁹ A sostenerlo è l'ormai costante giurisprudenza costituzionale a partire dalla lapidaria Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317; da ultimo Corte cost., 9 maggio 2022, n. 111 (nella quale si evidenzia come il principio di ragionevole durata del processo non potrebbe porsi in contrasto col diritto di difesa, sottolineando la stretta relazione di tali garanzie con l'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo); ma anche la giurisprudenza della Corte Suprema (solo esemplificativa): Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2023, n. 39097.

²⁰ R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Cambridge, 1977, trad. it., Bologna, 1982, pp. 93 ss. Distinzione ripresa da P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *Questione giustizia*, 2017, I, pp. 109 ss.; R. ORLANDI, *Garanzie individuali ed esigenze repressive (ragionando intorno al diritto di difesa nei procedimenti di criminalità organizzata)*, in *Studi in memoria di Gian Domenico Pisapia*, II ed., Milano, 2000, pp. 558 ss.

²¹ D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*.

²² P. TONINI e C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXIV ed., Milano, 2023, p. 756.

²³ *Ex multis*: F. CORDERO, *Scrittura e oralità nel rito probatorio*, in *Studi in onore di Antolisei*, Milano, I ed., 1965; D. CHINNICI, *L'immediatezza nel processo penale*, Milano, 2005; M. MENNA, *Immediatezza e principio di immutabilità del giudice*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1994, IV, p. 187; D. SIRACUSANO e F. SIRACUSANO, *Il giudizio*, in F. SIRACUSANO, A. GALATI, G. TRANCHINA e. al., *Diritto Processuale Penale*, Milano, 2013, p. 660; TONINI e CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 753; G. UBERTIS,

conoscenza²⁴ e vuole, in funzione di ciò, che l'organo giudicante percepisca direttamente e personalmente le prove che fonderanno la sua decisione, essendo un dato acquisito dalle scienze psicologiche come il giudice, soltanto ascoltando a voce viva il dichiarante, possa trarre dalla deposizione elementi utili e imprescindibili per il giudizio di credibilità del medesimo e attendibilità del racconto. I valori e le necessità pratiche che le regole dell'oralità e dell'immediatezza vogliono realizzare, dipendono tuttavia da una corretta applicazione del principio di concentrazione.

«L'interporsi di un ampio iato temporale tra il momento di assunzione della prova (in particolare, di quella dichiarativa) e della deliberazione inficia l'effettiva estrinsecazione di un simile fenomeno euristico; giacché il giudice, anche nell'ipotesi in cui abbia personalmente assistito all'assunzione della medesima, è costretto a rinverdire il proprio ricordo, verosimilmente ormai assai 'sfumato', attraverso la lettura dei verbali di udienza»²⁵.

In questa prospettiva, perde di rilevanza anche l'annosa questione della rinnovazione dibattimentale in caso di mutamento del collegio giudicante. A cosa servirebbe la diretta percezione della parola se alla fine dei giochi, in camera di consiglio, a far da protagonista sono le trascrizioni stenotipiche e non la voce, la fisiognomica, il gergo, l'intonazione e in generale i tratti prosodici del discorso? Al

Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, in *Digesto delle discipline penalistiche*, III ed., Torino, 1989, p. 453; G. LOZZI, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1997, I, p. 670.

²⁴ Sempre in TONINI e CONTI, *Manuale di procedura penale*, cit., pp. 38-42, si ricostruisce il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., come declinabile in due diverse accezioni: nella sua forma "debole", di cui al comma 2, è comune a tutti i tipi di processo (civile, amministrativo, tributario...) e rappresenta il diritto di un individuo di essere messo al corrente dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si baserà il provvedimento giurisdizionale che lo riguarderà. Consiste in sostanza nella possibilità di esporre le proprie difese prima della decisione del giudice. Il contraddittorio "forte" invece, di cui ai commi 3 e 4, si riferisce al processo penale e riguarda la materia della prova. Quest'ultimo si divide a sua volta in contraddittorio in senso "oggettivo" e "soggettivo". Il primo, al primo periodo del comma 4, sancisce il metodo dialettico, che prende vita nell'esame incrociato, come l'unico strumento capace di formare una prova che sia attendibile: «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»; il secondo, esplicitato nei commi 3 e 4, fa riferimento al diritto a confrontarsi con l'accusatore, avendo l'imputato la «facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico [...]» e non potendo la sua colpevolezza «essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». La stessa Corte costituzionale ha recepito la distinzione tra contraddittorio in senso oggettivo e soggettivo in Corte cost., 12 ottobre 2000, n. 440.

²⁵ In questo senso: G. GALLUCCIO MEZIO, *Efficienza e oralità: la riorganizzazione dei ruoli delle udienze penali*, in *Cassazione penale*, 2023, IV, p. 1348; G. LOZZI, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, in AA. VV., *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, Milano, 1999, p. 33, secondo il quale: «da violazione del principio di continuità, da un lato, svuota di significato l'immediatezza posto che il susseguirsi di rinvii a udienza fissa e la conseguente protrazione dell'istruzione dibattimentale per lunghi periodi fa sì che il giudice decida quando non è più in condizioni di ricordare le modalità di assunzione della prova avanti a lui verificatasi e, dall'altro, tale violazione altera sia il contraddittorio per la prova (che avviene quando non si ricordano le modalità delle prove in precedenza effettuate) sia il contraddittorio sulla prova che in virtù di tali ritardi viene ad essere un contraddittorio basato sulle trascrizioni e sui verbali».

riguardo, con la Riforma Cartabia, che ha recepito i dettami della più recente giurisprudenza della Consulta e delle Sezioni Unite²⁶, si è virato verso un annebbiamento delle regole di oralità e immediatezza in favore dell'efficienza processuale. Invero, ad una prima lettura del nuovo comma 4-ter dell'art. 495 c.p.p., sembrerebbe che le parti conservino di regola il diritto all'ottenimento dell'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni davanti al collegio nella precedente composizione. Questo tuttavia, «salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva». Vista però la nuova modalità di documentazione delle udienze dibattimentali di cui all'articolo 510 comma 2-bis c.p.p., che pone come regola l'utilizzo di mezzi di riproduzione audiovisiva, si capisce come, da ora in poi, le parti avranno diritto alla riassunzione solo nei remoti casi in cui tali mezzi non siano stati adottati per «la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico». La nuova documentazione «rafforzata», se da un lato tutela il valore accertativo della deposizione, facendola all'occorrenza rivivere integralmente e fedelmente nei contenuti, dall'altro, nel caso di mutamento del collegio giudicante, attribuisce alla videoripresa «valenza sostituiva»²⁷ rispetto alla diretta percezione del giudice dell'atto di acquisizione della prova. Prescindendo dalla questione della rinnovazione dibattimentale, non essendo questa la sede conveniente per gli opportuni approfondimenti, emerge comunque con nitore come, senza continuità dibattimentale, oralità e immediatezza si svuotino di contenuto, rimanendo «mero simulacro»²⁸ del principio del contraddittorio²⁹.

3.1. *Progetto, aspettative e disillusioni.* — La precedente formulazione del 477 c.p.p., accoglieva speranzosa la scommessa secondo la quale il processo pendente avrebbe dovuto concludersi nell'arco di una singola giornata d'udienza, e nel caso in cui questo non fosse stato possibile, sarebbe proseguito nella giornata non festiva successiva. Era chiara l'ispirazione ai modelli puramente accusatori di matrice anglosassone, primo tra tutti quello americano, che professa un processo

²⁶ Si fa riferimento a: Corte cost., 20 maggio 2019, n. 132; Cass. S. U., 10 ottobre 2019, n. 41736. Entrambe le pronunce sono state oggetto di cospicue critiche.

²⁷ Continua in questi termini GALLUCCIO MEZIO, *Efficienza e oralità*, cit., p. 1349.

²⁸ Così la Consulta nella richiamata sentenza n. 132 del 2019. Testuale: «I dibattimenti che si concludono nell'arco di un'unica udienza sono l'eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni [...]. In una simile situazione, il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo».

²⁹ Come, del resto, affermato nella stessa *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435* del 24.05.2021 della *Commissione Lattanzi*, in *SistemaPenale*, <https://sistemapenale.it/it/documenti/relazione-commissione-lattanzi-riforma-giustizia-penale>, ultima consultazione 23.01.2025, p. 29, la quale testualmente: «All'interno di quest'ultima [la fase del giudizio], tuttavia, si propongono alcuni interventi tutti mirati al potenziamento dell'esercizio del diritto alla prova delle parti, nel contesto della decisa riaffermazione del canone di concentrazione, quale presupposto di tutti i corollari del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111, comma 4, Cost.».

penale composto da un ristretto numero di udienze tra loro estremamente ravvicinate e che si conclude in media nell'arco di una settimana³⁰. Di regola, infatti, negli USA le udienze si celebrano una dietro l'altra senza soluzione di continuità ed il giudice non si dedica alla trattazione di un processo prima di aver concluso il dibattimento precedente.

Tornando alla realtà italiana, l'osservazione della procedura penale vivente ci restituisce una totale disapplicazione del principio di concentrazione così come in vigore sino al 31 dicembre 2022³¹, con prassi che si pongono in totale contrasto con la disciplina dei rinvii *ex art.* 477, comma 2, c.p.³². Essa è il prodotto di un meccanismo di organizzazione del lavoro giudiziario basato sull'individuazione *ex ante* del calendario delle udienze che il giudice dovrà tenere nelle settimane, nei mesi e negli anni a venire. Tale programmazione, legata ad esigenze meramente burocratiche, non tiene conto delle attività da svolgersi nel singolo processo, le quali vengono, pertanto, di volta in volta "distribuite" sulla base di uno schema preconfezionato e immodificabile, sino al riempimento di tutti gli "spazi" disponibili³³. Procedimenti che potrebbero esaurirsi in una o poche giornate di udienza vengono in questo modo forzatamente frazionati in una molteplicità di appuntamenti, spesso programmati anche a notevole distanza di tempo tra loro. Le conseguenze si riflettono *in primis* su magistrati e difensori, i quali, per non perdere il *fil rouge* del caso e ben svolgere l'acquisizione delle prove, dovranno riprendere in mano e studiare ancora le carte processuali. Ma la ripercussione più

³⁰ Oltreoceano, tuttavia, la percentuale dei procedimenti penali che giungono fino alla fase dibattimentale è estremamente esigua e si aggira intorno al 5-10%; risulterà in forza di ciò meno ostica l'organizzazione delle giornate di udienza (che prevede inoltre, in linea di principio, la presenza della giuria popolare e dunque l'esigenza di programmare la tendenziale durata del dibattimento, che dovrà avere tempi contenuti). È comunque doveroso tenere presente che il sistema americano, puramente accusatorio, sia molto diverso dal nostro. Discrezionalità dell'azione penale, un *prosecutor* fortemente politicizzato e, soprattutto, assenza di motivazione, sono solo alcuni (ma forse i principali) dei fattori che contribuiscono alla realizzazione dello *speedy trial* e che, probabilmente, non mutueremmo altrettanto volentieri. Il nodo della questione è, ancora una volta, il ricercatissimo punto di equilibrio tra garanzie ed efficienza. Per un quadro generale comparatistico sul processo penale americano, tra gli altri: V. FANCHINOTTI, *La giustizia penale statunitense. Procedure v. Antiprocedure*, I ed., Torino, 2022; M. GRIFFO, *Il processo penale nel sistema statunitense*, collana *Quaderni de «Il Foro napoletano»*, Napoli, 2015; A. LANDOLFI, *La sintesi del processo penale negli Stati Uniti d'America*, Padova, 2021.

³¹ Cfr. Cass. pen., sez. II, 26 settembre 2007, n. 39784: «Il rinvio di udienza va modulato in relazione alle singole evenienze processuali ed alle esigenze di ruolo, e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Cassazione, a nulla potendo rilevare la durata più o meno breve dei rinvii di udienza precedenti o successivi, poiché sarebbe incongruo pretendere una cadenza fissa delle varie udienze». In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto non ravvisabile alcun eccesso in un rinvio a sessanta giorni, con sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, disposto a seguito di adesione del difensore dell'imputato ad astensione collettiva forense dalle udienze.

³² G. LATTAZZI, *Passato, presente e futuro dell'oralità dibattimentale*, in *Cassazione penale*, 2022, III, pp. 931 ss.: «Dibattimenti che si trascinano stancamente per mesi e anche per anni, con le prove che si assumono in udienze intervallate da settimane o anche da mesi, con giudici che naturalmente negli intervalli hanno altro da fare, altri processi da seguire, altre decisioni da prendere; con la discussione che non sempre avviene nell'udienza in cui è esaurita l'assunzione delle prove e che a sua volta può essere frazionata in udienze distanziate nel tempo».

³³ Ancora GALLUZZO MEZIO, *Efficienza e oralità*, cit., pp. 1353-1354.

grave si ha nei confronti di coloro che nel processo sono coinvolti e più in generale sul sistema giustizia. Se pensiamo infatti a quante volte si faccia ricorso al “rinvio ad altra udienza”³⁴ - tanto per ragioni fisiologiche (udienza di sola ammissione delle prove, prosecuzione dell’istruttoria, discussione finale etc.), quanto per cause patologiche (omessa o irregolare notifica all’imputato, assenza del giudice titolare) - e le sommiamo ad una non funzionale programmazione degli incombenti, l’effettivo svolgimento dei dibattimenti si protrae potenzialmente per anni.

3.2. *Il tentativo Cartabia: la calendarizzazione delle udienze.* — Il cambio di rotta che la Riforma Cartabia ha tentato di attuare è scaturito dalla realizzazione che i ritardi e le inefficienze della giustizia penale vedono come principale causa la pessima organizzazione delle udienze. Modificando il comma 1 del 477 c.p.p., si sono potenziati i compiti di “direzione formale” del giudice dibattimentale in chiave di riduzione e razionalizzazione dei tempi³⁵, codificando una figura già nota alla disciplina normativa del rito civile e una prassi virtuosa già in uso in buona parte degli uffici giudiziari penali: la calendarizzazione delle udienze. A cascata è stata apportata modifica alla normativa di attuazione, novellando l’art 145, comma 2, disp. att. c.p.p., in forza del quale il giudice, laddove il dibattimento debba protrarsi per più udienze, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire. Rispetto alla formulazione precedente, il giudice non ha più “facoltà” (come restituiva invece la norma in vigore sino al termine del 2022, che riportava la particella “può”, prima del verbo “stabilire”) di fissare il giorno in cui ciascuna persona debba presentarsi, bensì è gravato da un vero e proprio dovere. Sotto l’apparentemente innocua modifica normativa, si cela in realtà un tentativo molto più ambizioso³⁶, come d’altronde

³⁴ I *Risultati del 2° Rapporto sul processo penale in Italia. Eurispes-Unione Camere Penali*, condotto nel 2021, e disponibile al link <https://eurispes.eu/ricerca-rapporto/2-rapporto-sul-processo-penale-eurispes-unione-delle-camere-penali-italiane/>, ultima consultazione 24.01.2025, evidenziano come il 78,7% dei processi penali di primo grado terminino con un rinvio ad altra udienza, con un aumento del 9,4% rispetto al 2008. La situazione è peggiorata anche per quanto riguarda i tempi del rinvio ad altra udienza, che risultano ulteriormente allungati rispetto al 2008: da 139 nel 2008 a 154 giorni per i procedimenti in Aula monocratica e da 117 a 129 giorni per quelli davanti al Tribunale collegiale.

³⁵ P. BRONZO, *La “Riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in *Cassazione penale*, 2022, IV, p. 1308. Il calendario dell’udienza è definito uno «strumento per razionalizzare le attività dibattimentali» in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2023, p. 243.

³⁶ L’espressione è di M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia*, in *SistemaPenale*, gialuz-per-un-processo-piu-efficiente-e-giusto-guida-alla-lettura-della-riforma-cartabia, p. 60, data ultima consultazione 5.01.2025.

rivendicato dalla commissione Lattanzi stessa³⁷. Un'inedita e omogeneamente diffusa, almeno in campo penale, trattazione “in sequenza” dei casi, dunque, già da tempo auspicata³⁸ e che permetterebbe di realizzare un notevole risparmio di tempo e di risorse rispetto alla confusionaria e infruttuosa trattazione “in parallelo”. La calendarizzazione, infatti, rendendo prevedibili le attività da svolgere di volta in volta nelle singole udienze, permette ai giudici di calibrare al meglio il proprio ruolo in base al carico di lavoro, facilita la gestione della partecipazione di testimoni, interpreti e consulenti, evitando citazioni inutili e riduce il rischio di segnalazioni incrociate di impedimenti da parte dei difensori, i quali potrebbero programmare al meglio il proprio coinvolgimento nei diversi dibattimenti che li impegnano in un determinato periodo³⁹. Peraltro, come magistrali studi dimostrano⁴⁰, sarebbe fondata la teoria secondo cui:

«a parità di casi sopravvenuti, la durata media dei processi, [...] è minore per i magistrati che lavorano ispirandosi al suggerimento implicito nel detto latino *Age quod agis*⁴¹. Viceversa, i magistrati che lavorano in parallelo su molti casi, li esauriscono più lentamente, ne concludono meno per unità di tempo e accumulano un carico pendente crescente nel tempo».

³⁷ «La riaffermazione della regola generale della concentrazione del dibattimento in una sola udienza non va considerata quale pervicace - ma inutile e disincantata - rivendicazione di ciò che appare impossibile da realizzare in concreto; né l'istituzionalizzazione del calendario delle udienze rappresenta la mera codificazione di quanto già previsto dai protocolli diffusi sul territorio nazionale. Si tratta invece di due criteri che hanno un obiettivo ambizioso: quello di richiamare il legislatore delegato e i dirigenti degli uffici a sperimentare forme innovative di organizzazione delle udienze dibattimentali, che tengano conto della maggiore efficienza - dimostrata da diversi studi di analisi economica del diritto - della trattazione dei casi in sequenza e non in parallelo, sia in termini di capacità di definizione che di tempi di chiusura dei processi». Cfr. *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit., p. 29.

³⁸ Lo stesso giudice delle leggi ha sottolineato l'opportunità di modificare l'organizzazione dei ruoli delle udienze, in un'ottica di favoreggiamento della concentrazione, con la nota Corte Cost., 20 maggio 2019, n. 132 con note di E. APRILE, *Osservazioni a C. Cost., 20 maggio 2019, n. 132*, in *Cassazione penale*, 2019, X, pp. 3620 ss.; M. DANIELE, *Le “ragionevoli deroghe” all'oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l'arduo compito assegnato alla Corte costituzionale dal legislatore*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2019, III, pp. 1543 ss.

³⁹ Si esprime in questi termini BRONZO, *La “Riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, cit., p. 1309.

⁴⁰ D. COVIELLO, A. ICHINO e N. PERSICO, *Giudici in affanno*, in *Annuario di diritto comparato e studi legislativi*, 2012, pp. 239 ss. Partendo dai dati di ogni singolo processo iscritto a ruolo nelle Sezioni Lavoro dei Tribunali di Milano (anni 2000-2005) e Torino (anno 2005), è analizzato il modo di lavorare dei singoli giudici, concludendo per una maggior efficienza del metodo di trattazione sequenziale. Gli autori: «Questa teoria contribuisce in modo rilevante a spiegare come mai all'interno di ciascuna delle due sedi, e quindi a parità di risorse, di organizzazione, e di quantità e qualità delle controversie, ci siano magistrati che impiegano da 2 a 3 volte più tempo di altri per terminare i processi a loro assegnati. La chiave della diversa performance sta nel fatto che chi tiene 'poche pentole contemporaneamente sul fuoco' riesce a 'cucinare più pasti' per unità di tempo. [...] La teoria contribuisce anche a spiegare come mai i processi a Torino durino in media 174 giorni contro i 324 di Milano, nonostante il numero di casi sopravvenuti per giudice sia maggiore nel capoluogo piemontese e le due sedi siano relativamente simili per contesto economico e qualità delle controversie».

⁴¹ «Fai (solo) ciò che stai facendo» PLAUTO, *Persa*, (4.4).

Inoltre, il dedicare un intero arco temporale alla trattazione esclusiva di un caso, parrebbe più utile ad assorbire gli inevitabili contrattempi che possono verificarsi durante l'istruttoria dibattimentale (mancata presentazione di un testimone, impedimento di un giudice, astensione di un difensore, esigenza di un supplemento istruttorio...), consentendo al giudice più agili modifiche, aggiunte o sostituzioni *in itinere*⁴². D'altro canto, può darsi anche che un'organizzazione così minuziosa possa esser causa dell'opposto effetto, non godendo della flessibilità necessaria ad attutire simili inconvenienti, sfuggendo questi al controllo del giudice. Un semplice supplemento probatorio, officioso o su richiesta di parte, che si verifica fisiologicamente nei dibattimenti penali, rischierebbe di scardinare così l'intero impianto programmatico. Essendo l'agenda del giudice già completamente piena, specie in sedi con ruoli sovraccarichi e carenze strutturali, il rischio è quello di ottenere effetti *contra rationem legis*⁴³. Spetterà dunque al giudice organizzare il proprio ruolo con cognizione di causa, magari prevedendo delle "valvole di sfogo" costituite da udienze lasciate di tanto in tanto libere per ovviare ai contrattempi eventualmente verificatisi.

3.3. *L'importanza della comunicazione con le parti.* — In questa operazione di ricognizione (delle attività da svolgere in udienza) e sussunzione (nel calendario dibattimentale), il giudice non opera in solitudine, bensì, come specificato solo in sede di attuazione⁴⁴, di concerto con le parti (testualmente «sentite le parti»). La previsione è strettamente collegata e si muove di pari passo con la nuova formulazione dell'art. 493 c.p.p.⁴⁵, così come innovato dalla Riforma in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 11, lett. b) della legge delega, il quale, novellato, stabilisce: «Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1». La modifica è tesa a creare «un momento

⁴² Di questo avviso A. CABIALE e S. QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più stretto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della Riforma Cartabia*, in *Giustizia Insieme*, 2598-gli-approfondimenti-della-dottrina-sulla-riforma-cartabia-2-un-filtro-piu-potente-precede-un-bivio-piu-netto-nuove-possibili-prospettive-di-equilibrio-tra-udienza-preliminare-riti-speciali-e-giudizi-o-nel-quadro-della-riforma-cartabia, par. 3.1, data ultima consultazione 5.01.2025.

⁴³ Ancora BRONZO, *La "Riforma Cartabia"*, cit., p. 1310, il quale continua «In tutti questi casi difficilmente il giudice disporrà, a tal fine, di spazi liberi nel proprio calendario, perché nel frattempo essi saranno stati destinati agli incumbenti di altri processi, cosicché questi potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di scegliere tra due alternative entrambe disfunzionali: differire, nei giudizi in cui si siano verificati gli imprevisti, le udienze necessarie a farvi fronte in coda all'ultima di quelle fissate, così scompaginando l'articolazione dell'istruttoria, oppure rinviare una parte delle udienze relative agli altri processi del ruolo, così stravolgendo il programma di questi ultimi, e gravando le cancellerie delle relative comunicazioni».

⁴⁴ L'art. 1 comma 11, lett. a), L. n. 134/2021, delegava infatti l'Esecutivo a prevedere che il giudice "comunicasse" alle parti il calendario delle udienze.

⁴⁵ Di questo avviso CABIALE e QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più stretto*, cit.; BRONZO, *La "Riforma Cartabia"*, cit.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit.

dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti⁴⁶ in un'ottica di facilitazione del lavoro del giudice, il quale, fisiologicamente ignaro del contenuto del fascicolo delle indagini, assolverà al compito del giudizio di ammissibilità della prova con cognizione di causa. La particella “esclusivamente”, lascia trasparire la volontà di evitare un ritorno al passato, in particolare all'esposizione introduttiva, con la quale il pubblico ministero, nell'ambito delle richieste di prova, spesso veicolava elementi conoscitivi di valutazione all'attenzione del giudice, diffondendo risultanze investigative al di fuori di ogni contraddittorio. Lo sforzo delle parti dovrà dunque contenersi nel perimetro della conformità alla legge, della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova di cui si chiede l'ammissione e, per quanto concerne quella non disciplinata dalla legge (la prova atipica), della sua idoneità ad assicurare l'accertamento dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale della persona.

4. *Conclusioni.* — Così congegnate, le tessere della fase iniziale del dibattimento sembrano incastrarsi armonicamente: rapide e funzionali richieste di prova, decisione del giudice su quest'ultime, segue un'ulteriore interlocuzione con le parti in merito alla programmazione dei lavori, la quale risulterà più agevole una volta che sia noto il numero e la tipologia dei mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi e che sono state già avallate dal filtro dell'ammissibilità.

Tirando le fila del discorso, è doveroso soffermarsi sul legame che intercorre tra principio di concentrazione e calendarizzazione. Parte della dottrina⁴⁷ identifica il rapporto in termini di incompatibilità reciproca, vedendo nel calendario delle udienze la definitiva e disillusa rinuncia ad un dibattimento retto dal principio di continuità. La programmazione, certo, renderebbe più snello lo svolgersi delle singole udienze, organizzate nelle attività da svolgervi, ma incentiverebbe, o comunque stimolerebbe il giudice ad adagiarsi su un modello di calendarizzazione delle udienze a notevole distanza di tempo l'una dall'altra, tradendo lo spirito dei sistemi accusatori. Forse è necessario interrogarsi sul perché del mantenimento nel dettato normativo della previsione secondo cui, ipoteticamente, sarebbe possibile che il dibattimento si esaurisca in una singola udienza⁴⁸. Stante la pratica impossibilità di realizzazione di una simile previsione, al netto di procedimenti dalla definizione particolarmente celere (che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, non giungono sino alla fase dibattimentale), la lettera del 477 c.p.p. sembra voler suggerire che, tenuto saldo l'ancoraggio al principio di concentrazione, sia però necessario un ripensamento del sistema. E' necessario

⁴⁶ Così la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, p. 309.

⁴⁷ GALLUCCIO MEZIO, *Efficienza e oralità*, cit.; E. N. LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega 134/2021*, in *Archivio Penale*, 2021, III, p. 36; G. RANALDI, *Il dibattimento che verrà: prolegomeni di una riforma in fieri*, in *“Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. 216.

⁴⁸ Secondo la *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*: «La riaffermazione della regola generale della concentrazione del dibattimento in una sola udienza non va considerata quale pervicace - ma inutile e disincantata - rivendicazione di ciò che appare impossibile da realizzare in concreto».

correre il rischio che nei primi anni il meccanismo di calendarizzazione delle udienze possa sortire l'effetto di una programmazione ancora dilatata nel tempo. Le carenze di magistrati e di personale amministrativo⁴⁹ infatti, rendono l'apparato giudiziario in costante affanno, con un ingente carico di arretrato e un numero elevatissimo di pendenze *pro capite*. In una situazione del genere sarà difficile un'organica riprogrammazione delle cause già in corso. Più probabile sarà un cambiamento d'impostazione graduale e non omogeneo, più facilmente attuabile negli uffici con minor difetto di organico. Resta comunque indubbio il vantaggio che una simile strutturazione, nonostante tutto ponderata, rappresenterebbe rispetto ai precedenti aleatori rinvii a data da destinarsi. Se poi il meccanismo, una volta ben rodato, dovesse davvero condurre all'approdo finale⁵⁰, che, come già visto, nel disegno del legislatore sarebbe il metodo di trattazione sequenziale dei casi, si potrebbe davvero parlare di una delle innovazioni «potenzialmente più importanti dell'intera riforma»⁵¹. Del resto, è niente di meno che la storia ad insegnarci che i grandi cambiamenti destinati a durare arrivano per successive progressioni e prima di ricevere generale consenso, sono solitamente osteggiati dai più e auspicati soltanto dalle menti più aperte.

⁴⁹ Il “Tasso di scopertura anni 2022-2023” dell'Ufficio Statistico del CSM, evidenzia una carenza nazionale media di magistrati del 15,54%, con picchi che arrivano fino al 30/35% in alcune sedi anche non secondarie. Per quanto riguarda il personale amministrativo e dell'Unep, i dati del Ministero della Giustizia, al marzo 2024, riportano 31.530 posti occupati a fronte dei 43.135 disponibili, con una carenza del 27% circa.

⁵⁰ Come osservano CABIALE e QUATTROCOLO, *Un filtro più potente precede un bivio più stretto*, cit., ad un inadempimento a quello che è il nuovo dovere di calendarizzazione, non segue alcuna sanzione processuale. Non è dunque assurdo ritenere che, specie per i giudici più abitudinari e decisamente non stacanovisti, il cambiamento richiesto dalla novella, rimanga solo un felice auspicio.

⁵¹ Così GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit.